



COMUNE DI SIMAXIS
PROVINCIA DI ORISTANO

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA**

Allegato A) - Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 24 del 05 dicembre 202

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza gestito dal Comune di Simaxis, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.Lgs. 30.06.2002 n° 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004 e ne determina le condizioni necessarie affinché l'impianto possa essere tenuto in esercizio.

ARTICOLO 2 – PRINCIPI E FINALITÀ

Le finalità dell'impianto sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune dal D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, dal D.P.R. 24.07.1977 n° 616, dalla L. 07.03.1986 n° 65, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti comunali vigenti e in particolare:

- a) attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano e di attivazione di misure di prevenzione e sicurezza dei cittadini e delle persone in genere, sul territorio comunale;
- b) ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle forze dell'ordine in supporto, a tutela del patrimonio pubblico;
- c) vigilanza sul pubblico traffico;
- d) rilevanza delle situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendogli intervento degli operatori.
- e) Tutela del patrimonio comunale.

Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza, in particolare al "Provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29.4.2004."

La raccolta e l'uso delle immagini è realizzata nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Sono altresì garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO E SALA DI CONTROLLO

Attualmente il sistema si compone di n. 12 telecamere (che potrebbero essere incrementate in futuro), che comunicano i dati a un centro di registrazione (sala di controllo) , ubicata presso la centrale operativa del Ufficio di Polizia Locale, in un apposito locale separato e chiuso a chiave.

Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, conservate presso l’Ufficio tecnico comunale.

I dati del sistema non sono interconnessi con altri sistemi, archivi, o banche dati né sono accessibili da altri periferiche.

L’accesso alla sala di controllo è consentito solamente al responsabile della gestione e del trattamento (ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.6.2003), e a un numero ristretto di incaricati addetti al servizio Polizia Municipale . Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.

Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate (quali personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali), devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile del trattamento dei dati e, in sua assenza, da chi lo sostituisce.

E’ previsto un registro degli accessi, su cui saranno annotate, a cura di uno degli incaricati del trattamento dati, l’identità della persona e gli orari di entrata e di uscita del soggetto, nonché lo scopo dell’accesso.

ARTICOLO 4 – RESPONSABILITÀ DELL’IMPIANTO

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Simaxis, nella persona del Sindaco.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n° 196/2003 (Documento in materia di protezione dei dati personali), il Sindaco provvederà ad individuare e nominare, per iscritto, il Responsabile della gestione e nell’ambito degli Organi di Lo stesso verrà designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi dell’art. 1 c. 3 lett. e) del D.Lgs. n. 196/2002.

Il responsabile vigila sull’utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali: egli custodisce le chiavi per l’accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle registrazioni, nonché le parole chiave per l’utilizzo dei sistemi di cui al citato D.Lgs. 196/2003.

Il Responsabile, ai fini del disposto dell’art. 30 del D.Lgs. n° 196/2003, può individuare, con proprio atto scritto, uno o più Incaricati del trattamento dei dati, che operano sotto la sua diretta autorità, ed attenendosi alle istruzioni da questo impartite.

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196 del 30.6.2003, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il Comando di Polizia Locale, secondo le modalità e la procedura previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196. Polizia Locale.

ARTICOLO 5 – LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Le immagini raccolte e registrate, non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nell'Art. 2.

I dati personali oggetto di trattamento devono essere trattati con modalità volte a salvaguardare l'anonimato, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D. lgs. 196/03 a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, con inquadrature tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, ed evitando, quando non indispensabili, riprese inutilmente particolareggiate e dettagli non rilevanti che potrebbero risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone; non è consentito riprendere i tratti somatici delle persone né qualsiasi altro dettaglio idoneo alla loro identificazione, (fermo restando comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge).

Sarà cura del Responsabile dell'impianto sorvegliare le scene inquadrate, affinché le telecamere non riprendano abitazioni private (ad eccezione degli spazi occupati dalle abitazioni che si affacciano su aree pubbliche), farmacie, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni), luoghi di culto.

E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi previsti e normati dal presente Regolamento.

L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all'art. 4 della Legge 20.05.1970 n°300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati.

L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale.

ARTICOLO 6 – ACCESSO AI DATI

L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari (compresa la visione delle immagini registrate dal sistema) è ammesso solo per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui agli articoli precedenti.

E' vietato l'accesso ad altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

Ad ogni altro soggetto non compreso nell'elencazione precedente, è inibita sia la visione sia la disponibilità delle immagini e dei dati rilevati dal sistema.

ARTICOLO 7 - CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI

I dati e le immagini contenute nella videoregistrazione sono conservate per massimo 7 giorni dalla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività prolungate e salvo le specifiche esigenze derivanti dalla necessità, da parte degli agenti di Polizia Locale, di consegnare all'Autorità giudiziaria immagini riguardanti comportamenti illeciti o fraudolenti per esclusive finalità di tutela di personeo del patrimonio comunale.

Le videocamere saranno in funzione per 24 ore giornaliere.

I supporti magnetici od ottici, numerati e registrati, con sistema alfanumerico, dal Responsabile e dagli incaricati, sono conservati in idonea cassetta di sicurezza munita di serratura e le chiavi saranno in possesso solo del Responsabile e degli incaricati del trattamento.

Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità giudiziaria solo in presenza di provvedimenti da questa emanati.

La cancellazione delle immagini dai supporti dovrà avvenire con gli strumenti tecnologicamente più rapidi e sicuri da parte degli incaricati (anche mediante sovraregistrazione sui supporti magnetici utilizzati) previa autorizzazione scritta del Responsabile, ed annotata in un apposito registro con la data e la firma dell'incaricato che ha effettuato la cancellazione.

ARTICOLO 8 – SICUREZZA DEI DATI

I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Gli interventi attivi sull'impianto di ripresa e di registrazione sono consentiti solo ed esclusivamente al personale della Polizia Municipale appositamente istruito nonché, quando necessario, ai tecnici della ditta installatrice incaricati della manutenzione; l'intervento di questi ultimi è subordinato al consenso del Responsabile del trattamento.

ARTICOLO 9 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITA'GIUDIZIARIE O DI POLIZIA.

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l'incaricato dell'avideosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo ed esclusivamente gli organi di Polizia e l'Autorità giudiziaria.

ARTICOLO 10 – PUBBLICITÀ

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è resa pubblica tramite i mezzi che si riterranno più idonei e, in particolare, attraverso:

- a) pubblicazione della notizia su quotidiani di rilevanza locale al momento dell'attivazione dell'impianto;
- b) apposizione di appositi cartelli, posizionati agli ingressi del territorio comunale, recanti la dicitura: *“Comune di Simaxis – Provincia di Oristano – Area soggetta a videosorveglianza. In questa Comune è operativo un sistema di videosorveglianza, anche con videoregistrazione, attivo 24 ore. La registrazione è effettuata dal Comune per fini di sicurezza delle persone e del patrimonio (art. 13 del Codice in materia di protezione deidati personali – D.Lgs n. 196/2003)”* ;
- c) apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere, di appositi cartelli contenenti le informazioni e i diritti degli interessati, come da fac-simile allegatoal presente Regolamento (all. 1).
- d) affissione del presente Regolamento, all'Albo Pretorio del Comune e trasmissione al Comando di Regolamento per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza del Comune di Simaxis

Polizia locale del Comune o dell'Unione dei Comuni in caso di gestione associata del servizio;

ARTICOLO 11 – USO DELLE TELECAMERE

La posizione dell'obiettivo delle telecamere e le fasi di ronda delle medesime, sono predefinite dal Responsabile dell'impianto, approvate dalla Giunta Comunale ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema. La suddetta posizione e le suddette fasi non possono essere variate se non dietro comprovate esigenze.

ARTICOLO 12 – CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili, saranno riversate su un nuovo supporto informatico al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo ai fini di cui al comma precedente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate

ARTICOLO 13 – UTILIZZO PARTICOLARI DI SISTEMI MOBILI

Telecamere modulari e riposizionabili (fototrappole).

1. Il Comando di Polizia Locale può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo fototrappola, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.
2. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comando di Polizia Locale.
3. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.
4. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato nel presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.
5. Tempo di conservazione delle immagini” In applicazione del principio di proporzionalità le immagini vengono conservate per un periodo massimo di 7 giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, dopodiché vengono automaticamente cancellate dal sistema informatico mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. Per ragioni connesse a necessità investigative e/o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, il titolare potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai 7 giorni. In caso, di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

ARTICOLO 14 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza diretta al Responsabile del trattamento dei dati, ha diritto:

- 1) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- 2) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- 3) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo o comunque non oltre 15 giorni dall'ricezione della Regolamento per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza del Comune di Simaxis

richiesta:

- a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- 4) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tal fine può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzia un'immagine riconoscibile dell'interessato. In caso di esito negativo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 15 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dagli Artt. 100 e seguenti del D.Lgs. n° 196/2003.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della L.n° 241/1990, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente Art. 4.

ARTICOLO 16 – MODIFICHE E TRASMISSIONE

Le norme del presente Regolamento dovranno essere aggiornate conformemente alle nuove norme emanate in materia di trattamento dei dati personali.

Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, dovranno essere immediatamente recepiti.

ARTICOLO 17 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

ALLEGATO 1

INFORMATIVA ESTESA DA AFFIGGERE

COMUNE DI SIMAXIS

VIDEOSORVEGLIANZA

Informativa ai sensi della normativa privacy

Si informano gli interessati che sono in funzione impianti di videosorveglianza, anche con videoregistrazione, finalizzati alla sicurezza delle persone e del patrimonio.

Gli impianti sono gestiti da incaricati, opportunamente istruiti e controllati dal titolare del trattamento.

Le videoregistrazioni sono periodicamente cancellate.

Per eventuali ulteriori informazioni, afferenti a riprese che possono aver coinvolto soggetti potenzialmente interessati al trattamento di questi dati, preghiamo di indirizzare le richieste al Responsabile del trattamento dei dati personali, compilando l'apposito modulo di richiesta.

L'interessato può esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali.